

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	IMPOSTE INDIRETTE - Successioni e donazioni
03	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Concordato preventivo biennale 2024
	AGEVOLAZIONI
05	AGEVOLAZIONI
	LAVORO
06	VIGILANZA E ATTIVITÀ ISPETTIVA - Sanzioni
	TUTELA E SICUREZZA
08	SICUREZZA SUL LAVORO
	IMMOBILI
09	AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
11	Leggi In evidenza

IMPOSTE INDIRETTE

Successioni e donazioni - Razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA - Novità del DLgs. 139/2024

Il 3.10.2024 è entrato in vigore il DLgs. 18.9.2024 n. [139](#), recante disposizioni per la razionalizzazione delle imposte indirette diverse dall'IVA.

Efficacia delle nuove disposizioni

L'[art. 9](#) co. 3 del DLgs. 139/2024 stabilisce che le nuove norme saranno efficaci a partire dall'1.1.2025 e si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito stipulati a partire da tale data.

Modifiche al Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni

Con particolare riguardo all'imposta sulle successioni e donazioni, l'attuazione della delega fiscale di cui all'[art. 10](#) della L. 111/2023 si sostanzia, perlopiù, nel recepimento di principi già consolidati in giurisprudenza e nella prassi dell'Amministrazione finanziaria. Non manca, tuttavia, l'introduzione nel DLgs. [346/90](#) di contenuti inediti.

Regime impositivo del trust

I trasferimenti di beni e diritti derivanti dal *trust* (e da altri vincoli di destinazione) sono espressamente inclusa i trasferimenti unilaterali di ricchezza oggetto dell'imposta sulle successioni e donazioni ai sensi dell'[art. 1](#) co. 1 del DLgs. 346/90.

Il *trust* riceve, inoltre, un'apposita regolamentazione quanto:

- ai criteri di territorialità del tributo (che risultano ancorati, ex [art. 2](#) co. 2-bis del DLgs. 346/90, alla residenza del disponente al momento della separazione patrimoniale);
- all'individuazione del presupposto da cui origina la pretesa impositiva, il quale, in ossequio al principio della c.d. tassazione in uscita (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. [34/2022](#)), si fa coincidere con il momento in cui si realizza il trasferimento di beni e diritti in favore dei beneficiari ([art. 4-bis](#) del DLgs. 346/90). È fatta salva, però, la facoltà per il disponente (o per il *trustee*, nel caso di *trust* testamentario) di optare per l'immediata corresponsione del tributo, senza diritto a rimborsi in occasione del trasferimento finale.

Esenzione per i trasferimenti di aziende o partecipazioni sociali

In materia di trasferimenti di aziende o partecipazioni sociali esenti dall'imposta di successione e donazione ex [art. 3](#) co. 4-ter del DLgs. 346/90, si precisa che la norma in questione sottrae dall'imposizione anche i trasferimenti che rafforzano la precedente posizione di controllo facente capo all'avente causa (*contra*, la precedente risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. [72/2024](#)).

Aliquote e franchigie

Le aliquote e franchigie per il calcolo dell'imposta di successione e donazione vengono "trasferite" (senza variazioni di sostanza) dall'[art. 2](#) co. [48-49-bis](#) del DL 262/2006 agli [artt. 7](#) e [56](#) del DLgs. 346/90.

Coacervo successorio e donativo

In tema di coacervo successorio e donativo si prevedono, rispettivamente:

- l'espressa abrogazione dell'istituto di cui all'[art. 8](#) co. 4 del DLgs. 346/90 (già sostenuta dalla giurisprudenza e dalla circ. Agenzia delle Entrate n. [29/2023](#));

- il recepimento, nel successivo [art. 57](#), della tesi che vede sopravvivere la sommatoria delle donazioni anteriori al solo scopo di valutare l'intervenuta erosione della franchigia.

Autoliquidazione dell'imposta sulle successioni

Con la modifica dell'[art. 33](#) del DLgs. 346/90, viene introdotto un meccanismo di autoliquidazione dell'imposta di successione da parte dei soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione. A questo si accompagna la disciplina dei controlli di regolarità, da parte dell'ufficio, dell'imposta autoliquidata.

Sono conseguentemente ridefiniti i concetti di imposta principale e complementare ed è abolita la nozione di imposta suppletiva.

Valorizzazione di rendite e pensioni

All'[art. 17](#) co. 1 del DLgs. 346/90, in tema di valorizzazione di rendite e pensioni ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, sono apportate modifiche volte ad evitare che le rendite possano assumere valori abnormi con il calare del tasso di interesse legale: il calcolo non potrà considerare tassi inferiori al 2,5%.

Le nuove disposizioni si estendono, per effetto del rinvio ex art. 14 co. 1 lett. c), ai diritti di usufrutto, uso e abitazione.

Svincolo dei conti correnti prima della dichiarazione di successione

Il nuovo co. 4-bis dell'[art. 48](#) del DLgs. 346/90 stabilisce che, se l'erede, maggiore di 26 anni, è uno solo e l'eredità contiene immobili (quindi altri beni su cui soddisfarsi), può chiedere lo svincolo dei conti correnti prima della presentazione della dichiarazione di successione attestante l'intervenuto trasferimento della provvista, ma nei limiti in cui gli sia necessario per versare le imposte catastali, ipotecarie e di bollo.

Liberalità indirette

Con la modifica dell'[art. 56-bis](#) del DLgs. 346/90, si chiarisce che le liberalità indirette scontano l'imposta di donazione solo se:

- volontariamente registrate (nel qual caso si applicano le aliquote e le franchigie ordinarie dell'imposta di donazione);
- accertate dall'Amministrazione finanziaria a seguito di dichiarazione resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi (nel qual caso si applica comunque l'imposta di donazione con l'aliquota dell'8%, oltre le franchigie eventualmente operanti).

Il DLgs. 139/2024 recepisce, dunque, l'interpretazione adeguatrice fatta propria dalla circ. Agenzia delle Entrate n. [30/2015](#) (§ 1.2) e dalla giurisprudenza (tra le tante, Cass. n. [27665/2020](#)).

art. 1 DLgs. 18.9.2024 n. 139

art. 11 DLgs. 18.9.2024 n. 139

art. 9 co. 3 DLgs. 18.9.2024 n. 139

DLgs. 31.10.1990 n. 346

Il Quotidiano del Commercialista del 11.10.2024 - "In arrivo l'autoliquidazione dell'imposta di successione" -

Novella

Il Quotidiano del Commercialista del 10.4.2024 - "Dal Governo misure per razionalizzare l'imposta sulle successioni e donazioni" - Mauro

Il Quotidiano del Commercialista del 3.7.2024 - "Disciplina ad hoc per il trust nel decreto di riforma delle imposte indirette" - Mauro

Il Quotidiano del Commercialista del 26.7.2024 - "Istituto del coacervo da ripensare" - Mauro

Il Quotidiano del Commercialista del 8.8.2024 - "Approvato in esame definitivo il decreto di riforma dell'imposta sulle successioni" - Mauro

Il Quotidiano del Commercialista del 8.5.2024 - "Dal 2025 dichiarazione di successione più leggera" - Mauro - Novella

Il Quotidiano del Commercialista del 3.10.2024 - "In Gazzetta la riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni" - Novella

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Concordato preventivo biennale 2024 - Novità del DL 113/2024 convertito (c.d. DL "Omnibus") (FAQ Agenzia Entrate 8.10.2024)

Gli artt. [2-ter](#) e [2-quater](#) del DL 113/2024, inseriti in sede di conversione nella L. 143/2024, introducono due misure, in vigore dal 9.10.2024, legate al concordato preventivo biennale di cui al DLgs. [13/2024](#); si tratta, in particolare:

- della riduzione delle soglie oltre le quali si applicano le sanzioni accessorie di cui all'[art. 21](#) del DLgs. 472/97, in caso di mancato accesso o decadenza dal concordato preventivo biennale;
- del nuovo regime di ravvedimento, che consente di sanare le violazioni commesse nelle annualità 2018- 2022 dietro pagamento di un'imposta sostitutiva; la misura è riservata ai soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale entro il 31.10.2024.

L'Agenzia delle Entrate in data 8.10.2024 ha inoltre diffuso ulteriori chiarimenti in materia di concordato preventivo biennale, mediante risposte ad alcune FAQ.

Soglie ridotte per l'applicazione delle sanzioni accessorie

Le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'[art. 21](#) del DLgs. 472/97, previste dall'[art. 12](#) co. 1 del DLgs. 471/97, sono ridotte alla metà, nel caso di irrogazione di una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale nei confronti dei contribuenti che, in relazione ai medesimi periodi di imposta:

- non hanno aderito al concordato preventivo biennale;
- hanno aderito al concordato preventivo biennale, con successiva decadenza dall'istituto.

Le soglie sono dimezzate anche nel caso in cui il contribuente non aderisca del regime del ravvedimento di cui all'[art. 2-quater](#) del DL 113/2024 e in caso di decadenza dal citato regime.

Regime di ravvedimento

L'[art. 2-quater](#) del DL 113/2024 introduce un "regime di ravvedimento" applicabile dai soggetti ISA che accedono al concordato preventivo biennale entro il 31.10.2024; in particolare, il versamento di un'imposta sostitutiva inibirà le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'[art. 39](#) del DPR 600/73 e quelle di cui all'[art. 54](#) co. 2 secondo periodo del DPR 633/72, relativamente alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

Possono accedere alla sanatoria i contribuenti che:

- nelle annualità interessate hanno applicato gli ISA;
- hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al DLgs. [13/2024](#) entro il 31.10.2024.

La base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato al 9.10.2024 in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato applicando un coefficiente variabile in base al punteggio ISA relativo alla medesima annualità.

L'imposta sostitutiva viene determinata applicando alla base imponibile come sopra determinata una specifica aliquota, anch'essa variabile in base all'affidabilità fiscale del contribuente.

L'imposta sostitutiva su ogni annualità deve essere versata:

- entro il 31.3.2025, in unica soluzione;
- a partire dal 31.3.2025, mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale.

Chiarimenti delle FAQ

L'Agenzia delle Entrate, in risposta ad alcune FAQ dell'8.10.2024, ha diffuso ulteriori chiarimenti in materia di concordato preventivo biennale; tra i vari aspetti affrontati, si segnalano i seguenti:

- il limite di 5.000,00 euro di debiti per tributi amministrati dall'Agenzia e di debiti contributivi, ai fini dell'attivazione della relativa causa di esclusione, va determinato complessivamente, considerando cumulativamente entrambe le tipologie di debiti;
- in relazione al conseguimento di redditi o quote di redditi in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni (circostanza che non permette l'applicazione del CPB), assumono rilevanza le disposizioni che prevedono l'esenzione o l'esclusione di quote di redditi d'impresa o di lavoro autonomo (e non di singole componenti), come l'[art. 2](#) co. 2 della L. 203/2008 per le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari oppure l'[art. 44](#) del DL 78/2010 per il rientro di docenti e ricercatori;
- la modifica della compagine sociale non determina l'esclusione dal CPB quando interessa l'impresa familiare, non trattandosi di soggetto avente natura collettiva;
- per i contribuenti in regime forfetario che superino nel 2024 il limite di 100.000,00 euro e optino per l'imposta sostitutiva di cui all'[art. 31-bis](#) del DLgs. 13/2024, la restante parte del reddito è assoggettata a tassazione secondo le regole ordinarie IRPEF;
- il contribuente forfetario che nel 2023 supera la soglia di ricavi e compensi di 100.000,00 euro, fuoriuscendo dal regime nel medesimo anno, può accedere al concordato preventivo biennale 2024-2025 come soggetto ISA. *Il Quotidiano del Commercialista del 9.10.2024 - "Con il CPB ravvedimento attivabile per uno o più periodi dal 2018 al 2022" - Girinelli - Rivetti*
Il Sole - 24 Ore del 9.10.2024, p. 33 - "Concordato, per le Casse salta l'allineamento fisco-contributi" - Dili Italia Oggi del 9.10.2024, p. 32 - "Sanatoria, corsa contro il tempo" - Mandolesi
Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Concordato preventivo biennale" - Girinelli A., Rivetti P.
Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Concordato preventivo biennale - Regime del ravvedimento" - Girinelli A., Rivetti P.

Agevolazioni

Agevolazioni - Indennità una tantum di 100 euro per i lavoratori dipendenti - Erogazione con la tredicesima 2024 (c.d. bonus Natale) - Novità del DL 113/2024 convertito (c.d. DL Omnibus) - Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 10.10.2024 n. 19)

Con la circ. 10.10.2024 n. [19](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni sulle condizioni di accesso all'indennità *una tantum* di 100,00 euro ex [art. 2-bis](#) del DL 113/2024 convertito (c.d. "bonus Natale", nonché istruzioni operative per la sua fruizione.

Ambito applicativo

Per fruire dell'indennità è necessario essere titolari di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell'anno 2024 (a prescindere dal fatto che il contratto sia a tempo determinato o indeterminato), con la conseguenza che non possono essere beneficiari del *bonus* i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'[art. 50](#) del TUIR.

Requisiti reddituali

Il lavoratore deve avere:

- un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro nel periodo d'imposta 2024 (per il calcolo del reddito complessivo occorre considerare la quota esente dei redditi agevolati individuati dall'[art. 2-bis](#) co. 3 del DL 113/2024, i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva del regime forfetario, la quota di agevolazione ACE ex [art. 1](#) del DL 201/2011 e le mance assoggettate a imposta sostitutiva ex [art. 1](#) co. 58-62 della L. 197/2022). Inoltre, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze ex [art. 10](#) co. 3-bis del TUIR);
- un'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all'[art. 49](#) del TUIR (con esclusione delle pensioni) percepiti, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'[art. 13](#) co. 1 del TUIR (non opera la riduzione dell'importo di 75,00 euro, rapportato al

periodo dell'anno, prevista dall'[art. 1](#) co. 3 del DLgs. 216/2023).

Requisiti relativi alle condizioni familiari

L'indennità spetta al lavoratore con:

- coniuge (si intendono tali anche ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso) non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), entrambi fiscalmente a carico;
- oppure, in alternativa, almeno un figlio fiscalmente a carico e in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale (vale a dire se l'altro genitore è deceduto o l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio o il figlio è stato adottato da un solo genitore o è stato affidato o affiliato a un solo genitore).

Per i nuclei familiari monogenitoriali, l'Agenzia precisa che l'indennità spetta all'unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente. In tali casi, in presenza di un unico genitore, la situazione di convivenza *more uxorio* non preclude la spettanza dell'indennità.

Nei casi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l'indennità non spetta:

- al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all'anagrafe comunale (ai sensi della L. 76/2016), oppure senza alcuna formalizzazione all'anagrafe comunale;
- al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all'anagrafe comunale) ed è separato dall'altro genitore.

Importo

L'indennità è pari a 100,00 euro, da rapportare al periodo di lavoro, e non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

Sul punto, viene precisato che:

- i giorni per i quali spetta il *bonus* coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione;
- nessuna riduzione deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (ad esempio il *part-time*).

Modalità di fruizione

L'indennità potrà essere fruita:

- in busta paga in occasione dell'erogazione della tredicesima mensilità, previa richiesta al datore di lavoro (in presenza di più datori la richiesta va effettuata solo ad uno di essi) mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dove attestare il possesso dei requisiti e indicando i codici fiscali del coniuge e figli;
- in dichiarazione dei redditi se il lavoratore non ha il sostituto d'imposta (ad esempio i lavoratori domestici o i lavoratori cessati) o non ha ricevuto l'indennità dal datore di lavoro.

Il datore:

- potrà recuperare il credito maturato mediante compensazione nel modello F24;
- dovrà verificare in sede di conguaglio la spettanza dell'indennità e procedere al recupero se la stessa risultino spettante.

art. 2 bis DL 9.8.2024 n. 113

Circolare Agenzia Entrate 10.10.2024 n. 19

Il Quotidiano del Commercialista del 11.10.2024 - "Coppie conviventi con figlio a carico escluse dall'indennità di 100 euro" - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 11.10.2024, p. 38 - "Bonus da 100 euro anche con part time e termine" - De

Fusco E. Italia Oggi del 11.10.2024, p. 25 - "I bonus Natale vale 0,27 € al dì" - Cirioli D.

Guide Eutekne - Lavoro - "Indennità una tantum - Indennità una tantum 100 euro" - Silvestro D.

VIGILANZA E ATTIVITÀ ISPETTIVA

Sanzioni - Omissione ed evasione contributiva - Applicazione delle sanzioni civili - Novità del DL 19/2024 (decreto "PNRR") - Istruzioni (circ. INPS 4.10.2024 n. 90)

Con la circ. 4.10.2024 n. [90](#), l'INPS è intervenuto in merito alle modifiche operate dal DL 19/2024 (DL "PNRR") al regime delle sanzioni civili applicate nelle ipotesi di omissioni ed evasioni contributive di cui all'[art. 116](#) co. 8 lett. a) e b) della L. 388/2000.

Sanzioni civili previste per omissione contributiva

Come ricordato dall'Istituto previdenziale, la fattispecie dell'omissione contributiva è regolata dall'[art. 116](#) co. 8 lett. a) della L. 388/2000 e ricorre nelle ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge.

In particolare, l'[art. 30](#) co. 1 lett. a) del DL 19/2024 ha modificato il regime sanzionatorio in questione, disapplicando la maggiorazione del 5,5% del tasso ufficiale di riferimento se il versamento dei contributi è effettuato:

- entro 120 giorni;
- in unica soluzione;
- spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.

Come indicato nella circolare in commento, la finalità della norma è quella di estendere l'istituto del ravvedimento operoso, già previsto per le ipotesi di evasione contributiva dal medesimo [art. 116](#) co. 8 lett. b) della L. 388/2000, anche alle ipotesi di omissione contributiva, al fine di favorire e accelerare il recupero del credito.

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale chiarisce che il pagamento deve intendersi in "unica soluzione" anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma pur sempre entro il limite dei 120 giorni dalla data di scadenza legale e purché l'importo totale versato corrisponda all'intera contribuzione dovuta.

Diversamente, la misura agevolata non può trovare applicazione in caso di pagamento in modalità rateale, non avendo il legislatore espressamente previsto tale facoltà.

Infine, l'INPS precisa che la nuova disciplina, introdotta dal DL "PNRR", trova applicazione relativamente agli inadempimenti verificatisi a decorrere dall'1.9.2024 e, pertanto, ai mancati pagamenti di contributi correlati a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti da tale data.

Sanzioni per evasione contributiva

Nella circolare in commento si ricorda che la fattispecie dell'evasione contributiva di cui all'[art. 116](#) co. 8 lett.

b) della L. 388/2000 ricorre quando l'omessa o non conforme dichiarazione obbligatoria viene attuata con l'intenzione specifica di non versare contributi mediante l'occultamento, oltre che di rapporti di lavoro in essere e di retribuzioni erogate, anche di redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo.

In merito alla disciplina delle sanzioni civili applicabili alla fattispecie dell'evasione contributiva, così come rivista dall'[art. 30](#) co. 1 lett. b) del DL 19/2024, nelle ipotesi in cui il soggetto contribuente non metta in atto spontaneamente comportamenti volti a regolarizzare la sua posizione rispetto all'obbligo contributivo, la modificata norma prevede, senza alcuna variazione rispetto al regime previgente, una sanzione pari al 30% dell'importo dei contributi o premi non versati, in ragione d'anno, e sino alla soglia massima del 60% dell'importo dovuto.

Sul punto, l'INPS ricorda che la fattispecie del ravvedimento operoso è stata invece oggetto di una rimodulazione per quanto riguarda i termini previsti per il pagamento della contribuzione dovuta.

Innanzitutto, la norma conferma che in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, le sanzioni civili per evasione

vengono degradate a omissionecalcolata nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia.

In aggiunta a tale previsione, la norma del decreto "PNRR" stabilisce che, qualora il versamento avvenga in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.

Si precisa che la nuova disciplina, introdotta dall'[art. 30](#) co. 1 lett. b) del DL 19/2024, trova applicazione agli inadempimenti verificatisi dall'1.9.2024 e, pertanto, a tutte le denunce/dichiarazioni effettuate da tale data.

Sanzioni in caso di accertamento dell'Ente impositore

L'INPS fornisce anche un riepilogo e una disamina della nuova disposizione ex [art. 116](#) co. 8 lett. b-bis) della L. 388/2000.

Sul punto, si ricorda che tale disposizione riconosce una riduzione del 50% delle sanzioni civili, applicate nella misura ordinaria nelle ipotesi di omissione ed evasione contributiva, nei casi in cui, accertata la situazione debitoria dall'ente impositore d'ufficio o a seguito di verifiche ispettive, il contribuente provveda al pagamento dei contributi e premi in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica della contestazione ovvero vi provveda in modalità rateale, presentando la relativa domanda entro lo stesso termine di 30 giorni e subordinatamente al versamento della prima rata.

art. 116 co. 8 L. 23.12.2000 n. 388

art. 30 co. 1 DL 2.3.2024 n. 19

art. 30 DL 2.3.2024 n. 19

Circolare INPS 4.10.2024 n. 90

Il Quotidiano del Commercialista del 5.10.2024 - "Ravvedimento operoso per omissione contributiva anche con versamenti plurimi" - Mamone

Guide Eutekne - Lavoro - "Sanzioni in materia di lavoro" - Pagano M.

Tutela e sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO

Patente a punti per i cantieri temporanei o mobili - Novità del DL 19/2024 convertito (c.d. DL "PNRR") - Chiarimenti (FAQ INL 4.10.2024)

Con le [FAQ](#) pubblicate il 4.10.2024, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcuni chiarimenti sullapatente a punti ex [art. 27](#) del DLgs. 81/2008, attuata con DM [132/2024](#), e su cui era intervenuto con la circ. 23.9.2024 n. [4](#) con le prime istruzioni operative.

Patente a punti

La patente costituisce un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano all'interno dei cantieri temporanei o mobili ex [art. 89](#) co. 1 lett. a) del DLgs. 81/2008 (fatta eccezione per specifici soggetti previsti dalla normativa).

Al fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla CCIAA;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal DLgs. [81/2008](#);
- possesso del DURC in corso di validità;
- possesso del DVR, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'[art. 17-bis](#) co. 5 e 6 del DLgs. 241/97, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del RSPP, nei casi previsti dalla normativa

vigente. La patente parte da un punteggio iniziale di 30 crediti e può:

- subire un incremento o una decurtazione del punteggio;
- essere sospesa o revocata.

Per operare nei cantieri temporanei o mobili è necessaria la dotazione pari o superiore a 15 crediti (fatta eccezione per le attività di completamento).

Validità autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC

La patente può essere ottenuta presentando tramite l'apposito applicativo presente sul portale dell'INL apposita richiesta, all'interno della quale bisognerà autocertificare/dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa.

In sede di prima applicazione, è stato previsto un periodo temporaneo in cui è possibile presentare tramite PEC, utilizzando il modello allegato alla circ. [4/2024](#), una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti.

L'invio tramite PEC ha efficacia fino alla data del 31.10.2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'INL entro la medesima data, in quanto dall'1.11.2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC.

In merito, l'INL chiarisce che:

- se alla data dell'1.10.2024 i soggetti interessati non stanno operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all'invio della PEC;
- l'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è necessaria se alla data dell'1.10.2024 le imprese e i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il portale;
- la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite il portale.

Attestazione SOA

La norma prevede l'esclusione dall'obbligo di possesso della patente se l'impresa è in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III (di cui all'[art. 100](#) co. 4 del DLgs. 36/2023) a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

In merito, l'INL sottolinea la non rilevanza della categoria e pertanto, se l'impresa è inserita in più categorie aventi differente classifica, è sufficiente che in almeno una categoria l'impresa sia in classifica almeno pari alla III.

Azienda con più unità produttive

Tra i requisiti necessari ai fini del rilascio della patente rientrano sia il possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR) sia la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.

In merito, l'INL precisa che se un'azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all'intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.

Obblighi formativi

Ulteriore requisito richiesto per il rilascio della patente riguarda la formazione, tenuto conto che per l'operatività occorre l'entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni.

Sul punto, viene affermato come la dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.

art. 27 DLgs. 9.4.2008 n. 81
DM 18.9.2024 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.
132FAQ Ispettorato nazionale del Lavoro 4.10.2024

Il Quotidiano del Commercialista del 5.10.2024 - "Per l'attestazione SOA vale solo la classifica" –

Pagano Italia Oggi del 5.10.2024, p. 29 - "Patente a crediti. E a tempo" – Cirioli

Guide Eutekne - Lavoro - "Sicurezza sul lavoro - Patente a punti per i cantieri temporanei o mobili" - MamoneL.

Immobili

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Decadenza per alienazione infraquinquennale - Riacquisto entro 1 anno del diritto di usufrutto - Irrilevanza ai fini della decadenza (risposta interpello Agenzia delle Entrate 4.10.2024 n. 192)

Nella risposta ad interpello 4.10.2024 n. [192](#), l'Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di evitare la decadenza dall'agevolazione prima casa, in ipotesi di acquisto dell'usufrutto su un'altra abitazione entro 1 anno dalla vendita infraquinquennale dell'immobile acquistato con il beneficio.

Caso di specie

Nel caso oggetto di interpello, un contribuente, dopo aver acquistato un'abitazione con le agevolazioni prima casa, la alienava, prima che fossero passati 5 anni dall'acquisto agevolato. Dopo meno di un anno dalla rivendita, però, egli si apprestava ad acquistare, a titolo oneroso, l'usufrutto totale su una diversa abitazione, sita in un altro Comune, che intendeva "destinare a propria residenza e abitazione principale con piena disponibilità dell'immobile".

Il contribuente si rivolgeva all'Agenzia delle Entrate per sentir confermare che anche l'acquisto dell'usufrutto, entro 1 anno dalla rivendita infraquinquennale della prima casa, potesse evitare la decadenza dal beneficio ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4 della Nota II-bis all'art. [1](#) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

Decadenza dall'agevolazione prima casa

La Nota II-bis co. 4 all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 sancisce la decadenza dall'agevolazione "prima casa" goduta in relazione all'acquisto di un determinato immobile abitativo, in caso di alienazione dell'abitazione agevolata prima del decorso di cinque anni dall'acquisto. La stessa disposizione aggiunge, però, che la decadenza può essere evitata se il contribuente, entro un anno dall'alienazione infraquinquennale, riacquista un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale.

Nuovo acquisto infrannuale

La questione su cui l'Agenzia viene chiamata a rispondere nella risposta ad interpello n. [192/2024](#) verte proprio sulla natura del "nuovo" acquisto infrannuale e l'Agenzia conclude che l'acquisto dell'usufrutto non sia idoneo ad impedire la decadenza, sebbene sull'atto di acquisto del diritto reale sia possibile

applicare nuovamente il beneficio.

Le argomentazioni dell'Agenzia delle Entrate trovano conferma in un orientamento recente della Corte di Cassazione (Cass. [11221/2020](#)), ma non sembrano esenti da critiche.

Presupposti di evitabilità della decadenza e presupposti agevolativi

L'Agenzia si sofferma sul fatto che le condizioni richieste dalla norma per evitare la decadenza non coincidano con quelle in base alle quali spetta il beneficio.

Infatti, per poter conservare l'agevolazione nonostante l'alienazione della prima casa entro cinque anni, la norma richiede che il contribuente entro un anno dall'alienazione "proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale", mentre per poter acquistare col beneficio non è necessario dimostrare l'intento abitativo, tanto che è possibile godere del beneficio anche per l'acquisto di un immobile locato (circ. n. [18/2013](#), § 2.11.3).

Questo principio è stato sancito anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. [46/2009](#)) che ha chiarito come il discrimine tra le due fattispecie (esclusione della decadenza e spettanza del beneficio) risieda nel fatto che il legislatore richieda, *“con riferimento all’acquisto del secondo immobile, una condizione diversa e più restrittiva (la destinazione della casa ad abitazione principale) rispetto a quelle stabilite per la concessione delle agevolazioni medesime per l’acquisto del primo immobile”*.

Ma tale principio (che nessuno intende porre in dubbio) implica che, per escludere la decadenza è necessario un *quid pluris* (la destinazione ad abitazione principale), rispetto a quanto necessario per accedere al beneficio. Ma non significa che la decadenza non possa mai essere evitata da un acquisto che beneficia nuovamente dell’agevolazione.

Usufrutto e abitazione principale

Posto che l’usufrutto è un diritto evidentemente compatibile, dal punto di vista civilistico, con la destinazione ad abitazione principale dell’immobile da parte dell’usufruttuario, non si vedono ragioni per cui escluderlo a priori dagli “acquisti” che consentono di evitare la decadenza. Ad opposte conclusioni, invece, si dovrebbe giungere con riferimento all’acquisto infrannuale della nuda proprietà, in quanto a priori inidoneo alla destinazione ad abitazione principale (Cass. [17148/2018](#)).

In breve, l’Agenzia delle Entrate (e la Corte di Cassazione) dovrebbero piuttosto chiarire perché ritengono che la locuzione “acquisto di altro immobile” vada interpretata in senso restrittivo, escludendo a priori il diritto di usufrutto. L’Agenzia, nella risposta [192/2024](#), si limita a precisare apoditticamente che *“per «acquisto» deve intendersi l’acquisizione del diritto di proprietà dell’abitazione, pertanto l’acquisto del diritto reale di godimento (di abitazione/usufrutto), di cui alla fattispecie in esame, non integra la fattispecie giuridica prevista dal citato comma 4 di «acquisto di altro immobile» e non rappresenta un titolo idoneo ad evitare la decadenza dall’agevolazione fruita”*.

Dubbi di legittimità costituzionale

Si potrebbe puntualizzare che, quando la Corte Cost. n. [46/2009](#) aveva rigettato la questione di legittimità costituzionale del comma 4 *“«nella parte in cui non prevede che, al fine di evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse per il precedente acquisto, l’acquisto di altro immobile si possa perfezionare [...] con atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione»”,* lo aveva fatto per “difetto di rilevanza”, non perché avesse giudicato che, così interpretata, la norma fosse legittima. Pertanto, dalla citazione testuale del dispositivo della sentenza Corte Cost. [46/2009](#) non si può trovare alcuna conferma dell’interpretazione secondo cui l’acquisto di diritti diversi dalla proprietà non consentirebbe di evitare la decadenza.

Anzi, se interpretata nel senso (non letterale e avallato dall’Agenzia delle Entrate nella ris. [192/2024](#)) per cui l’acquisto dell’usufrutto non consente di evitare la decadenza (benché permetta di adibire l’immobile ad abitazione principale), mentre l’acquisto della piena proprietà lo consente, la norma si presterebbe al vaglio costituzionale, proprio perché discriminerebbe due situazioni assimilabili ai fini della *ratio* dell’agevolazione.

Tariffa Parte I art. 1 TUR

Risposta interpello Agenzia Entrate 4.10.2024 n. 192

Il Quotidiano del Commercialista del 5.10.2024 - "Il diritto di usufrutto non evita la decadenza dalla prima casa" - Mauro

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Credito di imposta per il riacquisto della prima casa" -

Mauro A. Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Prima casa" - Mauro A.

Il Quotidiano del Commercialista del 12.6.2020 - "Non evita la decadenza l’acquisto del diritto di abitazione entro un anno" - Mauro

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 25.7.2024 N. 312076

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - FINANZIAMENTI AGEVOLATI - Soggetti alluvionati di maggio 2023 - Concessione di un credito d'imposta in caso di accesso ai finanziamenti agevolati - Modalità di utilizzo

In attuazione dell'art. 1 co. 435 - 442 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2023), con il presente provvedimento sono state definite le modalità di fruizione del credito d'imposta riconosciuto ai soggetti alluvionati di maggio 2023, in caso di accesso ai previsti finanziamenti agevolati.

Contributi per la ricostruzione privata

L'art. 1 co. 435 - 442 della L. 213/2023 disciplina le modalità di erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dall'1.5.2023, di cui all'art. 20-sexies co. 3 lett. a), b), c), d), e) e g) del DL 1.6.2023 n. 61, conv. L. 31.7.2023 n. 100.

Tali contributi sono erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell'art. 20-septies del DL 61/2023, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino a un massimo di:

- 20.000,00 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive;
- 40.000,00 euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive.

I contributi complessivamente superiori a tali importi possono essere erogati, per l'intero ammontare, anche con le modalità del finanziamento agevolato.

Concessione di un credito d'imposta

In caso di accesso ai finanziamenti agevolati, viene previsto il riconoscimento in capo al beneficiario di un credito d'imposta in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, alla somma della sorte capitale, degli interessi dovuti e delle spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

Il credito d'imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

Utilizzo del credito d'imposta da parte del beneficiario del finanziamento

Il credito d'imposta è utilizzato dal beneficiario del finanziamento agevolato per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.

Utilizzo in compensazione da parte del soggetto finanziatore

Il soggetto finanziatore recupera l'importo della sorte capitale e degli interessi, nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento, mediante l'istituto della compensazione dei crediti di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97:

- utilizzando nel modello F24 il credito d'imposta ricevuto dal beneficiario;
- a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata;
- presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- senza l'applicazione del limite annuo di compensazioni previsto dall'art. 34 della L. 388/2000. Con una successiva risoluzione dell'Agenzia delle Entrate saranno:
- istituiti uno o più codici tributo da indicare nel modello F24;
- impartite le istruzioni per la compilazione della delega di pagamento.

Cessione ad altre banche

In alternativa all'utilizzo diretto in compensazione, i soggetti finanziatori possono recuperare le somme mediante la cessione del relativo credito d'imposta ad altre banche, senza facoltà di successiva cessione.

Le banche cessionarie utilizzano il credito ricevuto in compensazione nel modello F24.

Comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate

I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, secondo modalità e termini che saranno stabiliti con un successivo provvedimento della stessa Agenzia:

- gli elenchi dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, con i relativi importi;
- il numero, l'importo e la scadenza delle singole rate;
- i dati delle cessioni dei crediti e delle risoluzioni dei contratti di finanziamento.